



COMUNE DI POGGIO RUSCO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI GIUNTA COMUNALE

Atto n°118

Seduta del 05/08/2021

Presenti n° 5

OGGETTO: DETERMINAZIONE DEFINITIVA DELL'ELENCO DEI SOGGETTI COSTITUENTI IL "GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA" ED IL "GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO" PER L'ESERCIZIO 2020, AI SENSI DELL'ART. 3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO (allegato n. 4/4 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.).

L'anno **duemilaventuno**, addì **cinque** del mese di **agosto** alle ore **17.00** nella Residenza Municipale, per riunione di Giunta Comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Zacchi Fabio	Sindaco	X	
2	Canossa David	Vice Sindaco	X	
3	Mirto Mariarosaria	Assessore	X	
4	Prevedi Rosaria	Assessore	X	
5	Arrivabeni Daniele	Assessore	X	

Assiste alla seduta il Segretario del Comune Cardamone dr. Franco

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29/12/2020 con cui è stata approvata la ricognizione annuale delle partecipazioni detenute al 31/12/2019, ai sensi dell'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e s.m.i;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 27/05/2021, con cui è stato approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2020;

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato;

PREMESSO che il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, all'art. 11-bis prevede la redazione, da parte di tali Amministrazioni, del Bilancio consolidato con i propri Enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate ed altri organismi strumentali controllati, secondo le modalità ed i criteri individuati nel Principio Applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al citato Decreto (di seguito "principio contabile di riferimento"), successivamente modificato dal D.M. 11 agosto 2017 e, da ultimo, dal D.M. 29 agosto 2018;

CONSIDERATO che:

- il principio contabile di riferimento, così come modificato dal D.M. 11 agosto 2017, prevede tra le attività preliminari al consolidamento dei bilanci del gruppo, la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:
 1. gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica, secondo le definizioni date dal principio stesso;
 2. gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato, potendo escludere da questo secondo elenco gli enti e le società di cui al punto 1 nei casi di irrilevanza e impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento, così come specificato nel principio stesso;
- i suddetti elenchi, e i relativi aggiornamenti, sono oggetto di approvazione da parte della Giunta;
- entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto

nel corso della gestione e la versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato;

RILEVATO che il principio contabile di riferimento al punto 2, nella versione conseguente alle modifiche apportate da D.M. 11 agosto 2017, prevede che il “Gruppo amministrazione pubblica” sia costituito da:

1. gli organismi strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall’articolo 1, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 118/2011, coordinato con il D.Lgs. 126/2014: "per organismi strumentali delle regioni e degli enti locali si intendono le loro articolazioni organizzative, anche a livello territoriale, dotate di autonomia gestionale e contabile, prive di personalità giuridica. Le Istituzioni di cui all'art. 114, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituiscono organismi strumentali degli Enti Locali. Gli organismi strumentali sono distinti nelle tipologie definite in corrispondenza delle missioni del bilancio". Trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa per le quali, come previsto dai commi 8 e 9 dell'art. 11, viene approvato, unitamente al rendiconto della gestione della capogruppo, anche il rendiconto consolidato con i propri organismi strumentali;
2. gli enti strumentali dell’amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1 gli enti strumentali controllati dell’amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall’art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell’ente o nell’azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività di un ente o di un’azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all’indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell’attività dell’ente o dell’azienda;

d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione

dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato. In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018, la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

RILEVATO, inoltre, che:

- il principio contabile di riferimento, nella versione vigente a seguito delle modifiche di cui al D.M. 11 agosto 2017 considera irrilevanti e, quindi, escludibili dal consolidamento, gli enti e le società compresi nel “Gruppo amministrazione pubblica” i cui bilanci presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della Capogruppo:

- totale attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti. Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento. La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo.

- nel principio contabile è, in particolare, specificato che la percentuale di irrilevanza riferita ai ricavi caratteristici è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che compongono il valore della produzione dell'ente o società controllata partecipata al totale dei componenti positivi della gestione dell'ente;
- a seguito delle modifiche introdotte dal D.M. 11 agosto 2017 è esplicitamente previsto che, a decorrere dall'esercizio 2017, siano considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;
- in ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata;

RILEVATO, inoltre, che il principio contabile di riferimento, come modificato dal D.M. 11 agosto 2017 prevede al punto 4.4:

- il consolidamento integrale degli enti strumentali controllati e delle società controllate;
- il consolidamento proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e gli enti strumentali partecipati;
- se l'ente partecipato è una fondazione, la quota di partecipazione è determinata in proporzione alla distribuzione dei diritti di voto nell'organo decisionale, competente a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività della fondazione. La corrispondente quota del risultato economico e del fondo patrimoniale della fondazione è rappresentata nel bilancio consolidato come quota di pertinenza di terzi, sia nello stato patrimoniale che nel conto economico, distintamente da quella della capogruppo, se lo statuto della fondazione prevede, in caso di estinzione, la devoluzione del patrimonio ad altri soggetti;

PRESO ATTO delle modifiche introdotte dal D.M. 11 agosto 2017, con particolare riferimento a:

- slittamento di un anno, ovvero all'esercizio 2019 con riferimento all'esercizio 2018, dell'estensione della definizione di società partecipata al fine dell'inclusione del "Gruppo amministrazione pubblica" che, pertanto, con riferimento all'esercizio 2017 risulta immutata rispetto all'esercizio precedente e corrispondente alle società a totale partecipazione pubblica

affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione;

- impossibilità di applicare il criterio dell'irrelevanza, ai fini dell'esclusione dal perimetro di consolidamento, agli enti e alle società totalmente partecipati dalla capogruppo, alle società in house e agli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione;

RITENUTO necessario approvare in via definitiva la ricognizione dei soggetti costituenti il “Gruppo amministrazione pubblica” ed il “Gruppo bilancio consolidato” per l'esercizio 2020, come riepilogato dalla seguente tabella:

N.	SOGGETTO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	INCLUSIONE NEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	VERIFICA RILEVANZA	INCLUSIONE NEL GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO
1	Apam Spa	0,560%	NO, in quanto: - non è una società controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, o soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è una società partecipata secondo le definizioni del principio contabile di riferimento, in quanto non è una società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali, né si tratta di una società per la quale si dispone direttamente o indirettamente di una quota di voti pari almeno al 20% (o 10% in caso di società quotata).	-	-
2	Aimag Spa	1,100%	SI, in quanto società controllata, in virtù di un sindacato di voto per mezzo del quale l'Ente esercita un controllo congiunto assieme agli altri Comuni soci.	INCIDENZA: attivo 1394,94%, p.n. 1115,73%, ricavi 4468,20%	SI, in quanto l'incidenza dell'attivo, del patrimonio netto e dei ricavi supera il 3%, pertanto la partecipazione è da ritenersi non irrilevante.
3	Siem Spa	1,670%	NO, in quanto: - non è una società controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, o soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è una società partecipata secondo le definizioni del principio contabile di riferimento, in quanto non è una società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali, né si tratta di una società per la quale si dispone direttamente o indirettamente di una quota di voti pari almeno al 20% (o 10% in caso di società quotata).	-	-
4	Tea Spa	0,005%	NO, in quanto: - non è una società controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, o soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è una società partecipata secondo le definizioni del principio contabile di riferimento, in quanto non è una società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali, né si tratta di una società per la quale si dispone direttamente o indirettamente di una quota di voti pari almeno al 20% (o 10% in caso di società quotata).	-	-
5	GAL Terre del Po Scarl	2,110%	NO, in quanto: - non è una società controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, o soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è una società partecipata secondo le definizioni del principio contabile di riferimento, in quanto non è una società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali, né si tratta di una società per la quale si dispone direttamente o indirettamente di una quota di voti pari almeno al 20% (o 10% in caso di società quotata).	-	-
6	Distretto Rurale Srl	3,680%	NO, in quanto: - non è una società controllata in termini di voti esercitabili e poteri di nomina, o soggetta ad influenza dominante da contratto; - non è una società partecipata secondo le definizioni del principio contabile di riferimento, in quanto non è una società a totale partecipazione pubblica affidataria diretta di servizi pubblici locali, né si tratta di una società per la quale si dispone direttamente o indirettamente di una quota di voti pari almeno al 20% (o 10% in caso di società quotata).	-	-
7	Azienda Sociale Destra Secchia	15,000%	SI, in quanto ente strumentale partecipato.	INCIDENZA: attivo 0,20%, p.n. 0,12%, ricavi 0,30%	NO, in quanto l'incidenza dell'attivo, del patrimonio netto e dei ricavi è inferiore al 3%, pertanto la partecipazione è da ritenersi irrilevante.
8	Consorzio Oltrepo' Mantovano	5,128%	SI, in quanto ente strumentale partecipato.	INCIDENZA: attivo 2,40%, p.n. 0,71%, ricavi 15,44%	SI, in quanto l'incidenza dei ricavi supera il 3%, pertanto la partecipazione è da ritenersi non irrilevante.
9	Consorzio Energia Veneto	0,110%	SI, in quanto ente strumentale partecipato.	-	NO, in quanto la quota di partecipazione è inferiore all'1%.

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati in merito dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1 del TUEL;

UNANIME DELIBERA

1) DI APPROVARE la ricognizione dei soggetti costituenti il “Gruppo amministrazione pubblica” ed il “Gruppo bilancio consolidato” per l’esercizio 2020;

2) DI INDIVIDUARE pertanto, in base alla ricognizione realizzata sulla base dei criteri definiti nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 del D.Lgs. 118/2011, coordinato con il D.Lgs. 126/2014 e la Legge 190/2014, così come modificato dal D.M. 11 agosto 2017, i soggetti costituenti il “Gruppo amministrazione pubblica” ed il “Gruppo bilancio consolidato” per l’esercizio 2020, come riepilogato nei seguenti elenchi:

ELENCO A - GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA		
N.	SOGGETTO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1	Aimag Spa	1,100%
2	Consorzio Oltrepo' Mantovano	5,128%
3	Consorzio Energia Veneto	0,110%
4	Azienda Sociale Destra Secchia	15,000%

ELENCO B - GRUPPO BILANCIO CONSOLIDATO		
N.	SOGGETTO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
1	Aimag Spa	0,910%
2	Consorzio Oltrepo' Mantovano	5,128%

3) DI DARE ATTO che i soggetti compresi nell'elenco “Gruppo bilancio consolidato” del Comune di Poggio Rusco verranno considerati per la redazione del Bilancio consolidato per l'esercizio 2020, previsto dall'art. 233-bis del TUEL;

4) DI DICHIARARE, con separata votazione unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Poggio Rusco, lì

IL RESPONSABILE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267)

Si certifica che la presente deliberazione:

- [] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- [] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Poggio Rusco, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
